

# LA SETTIMANA IN BREVE

**02**

## **Notizie**

### BILANCIO

02

BILANCIO D'ESERCIZIO - Criteri di valutazione - Rimanenze e attività finanziarie dell'attivo circolante

### FISCALE

03

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Enti non commerciali e ONLUS

05

IMPOSTE INDIRETTE - Altre imposte indirette - Accise

06

CONTENZIOSO - Processo tributario

07

TRIBUTI LOCALI - IRAP - Determinazione della base imponibile - Disposizioni comuni

### LAVORO

08

PREVIDENZA

**10**

## **Leggi In evidenza**

**11**

## **Scadenze**

# Notizie

## Bilancio

### **BILANCIO D'ESERCIZIO**

Criteria di valutazione - Rimanenze e attività finanziarie dell'attivo circolante - Valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante - Iscrizione all'ultimo valore di bilancio - Novità del DL 73/2022 convertito (c.d. DL "Semplificazioni fiscali") - Imprese di assicurazione (regolamento IVASS 30.8.2022 n. 52)

L'IVASS ha pubblicato nella versione definitiva il regolamento 30.8.2022 n. [52](#), contenente le disposizioni per l'attuazione dell'[art. 45](#) co. 8-octies ss. del DL 73/2022 (conv. L. [122/2022](#)) (c.d. DL "Semplificazioni fiscali") in riferimento alle imprese di assicurazione.

Il regolamento, pubblicato in bozza il 12.8.2022, è stato sottoposto a pubblica consultazione fino al 23.8.2022.

La norma consente ai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile e i principi contabili nazionali emanati dall'OIC, nonché alle imprese di cui all'[art. 91](#) co. 2 del DLgs. 7.9.2005 n. 209 (c.d. "codice delle assicurazioni private"), di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio in base al valore di iscrizione risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

La disposizione ricalca quelle previste dal DL 29.11.2008 n. [185](#) (conv. L. 28.1.2009 n. [2](#)) per gli esercizi 2008-2012, nonché dal DL 23.10.2018 n. [119](#) (conv. L. 17.12.2018 n. [136](#)) per gli esercizi 2018-2020.

#### ***Decorrenza***

La deroga è prevista in considerazione dell'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari e si applica con riferimento all'esercizio in corso al 22.6.2022 e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, in riferimento all'esercizio 2022.

La disposizione potrà, peraltro, essere prorogata, con decreto del MEF, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari.

#### ***Destinazione degli utili a riserva***

Ai sensi dell'[art. 45](#) co. 3-decies del DL 73/2022 convertito, le imprese di assicurazione che si avvalgono della facoltà di non svalutare i titoli destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della deroga e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.

In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

#### ***Modalità di esercizio della facoltà***

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento IVASS 52/2022:

- ai fini della redazione del bilancio o della relazione semestrale, l'impresa di assicurazione che si avvale della deroga valuta i titoli non durevoli in base al loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato o, per i titoli non presenti nel portafoglio a tale data, al costo d'acquisizione;
- la facoltà può essere esercitata in relazione a singoli titoli il cui valore di mercato alla data di riferimento sia inferiore all'ultimo valore approvato o, per i titoli non presenti nel portafoglio, al costo d'acquisizione;
- l'organo amministrativo dell'impresa delibera l'esercizio della facoltà in sede di approvazione del progetto di bilancio o della relazione semestrale anche sulla base di una relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Per le imprese di cui all'[art. 154-bis](#) co. 1 del DLgs. 58/98, la relazione è preventivamente trasmessa al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

#### ***Informativa nella Nota integrativa***

Ai sensi degli artt. 4 e 5 del regolamento IVASS 52/2022, l'impresa di assicurazione riporta nella Nota integrativa o nel commento alla relazione semestrale:

- i criteri seguiti per l'individuazione e la valutazione dei titoli per i quali esercita la facoltà;
- il raffronto del valore iscritto alla data di riferimento con il relativo valore desumibile dall'andamento del mercato distintamente per le gestioni vita e danni;
- gli effetti dell'esercizio della facoltà sull'utile;
- l'ammontare della riserva indisponibile di utili, al netto del relativo onere fiscale, distintamente per la gestione danni e la gestione vita, evidenziandone la parte che impegna gli utili degli esercizi precedenti, l'utile dell'esercizio e gli utili di esercizi successivi.

#### **Informativa nella Relazione sulla gestione**

Ai sensi dell'art. 5 del regolamento IVASS 52/2022, l'impresa di assicurazione indica nella Relazione sulla gestione l'effetto della mancata svalutazione sui dati e le informazioni fornite, ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

#### **Comunicazioni all'IVASS**

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento IVASS 52/2022, l'impresa di assicurazione comunica all'IVASS l'esercizio della facoltà, entro quindici giorni dall'adozione della delibera dell'organo amministrativo, e tempestivamente la cessazione dell'esercizio della facoltà.

---

art. 45 co. 3 octies DL 21.6.2022 n. 73

Regolamento IVASS 30.8.2022 n. 52

*Il Sole - 24 Ore del 1.9.2022, p. 22 - "Titoli, pronte le regole Ivass per evitare la svalutazione" - Germani - Roscini Vitali*

*Il Quotidiano del Commercialista del 2.8.2022 - "Titoli del circolante da non svalutare nel bilancio 2022" - Latorraca*

*Il Quotidiano del Commercialista del 31.8.2022 - "Deroga alla svalutazione dei titoli con attenzione alla distribuzione di utili" - Savoia*

## Fiscale

### IMPOSTE DIRETTE

**IRES - Enti non commerciali e ONLUS - Ente religioso civilmente riconosciuto - Trattamento ai fini fiscali delle attività del ramo ONLUS (Risposta interpello Agenzia delle Entrate 29.8.2022 n. 439)**

Con la risposta a interpello 29.8.2022 n. [439](#), l'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento da riservare ai fini fiscali alle attività di un ente religioso civilmente riconosciuto dotato di un "ramo ONLUS", ai sensi dell'[art. 10](#) co. 9 del DLgs. 460/97.

#### **Attività di religione e di culto**

Un primo profilo di analisi concerne l'applicabilità dell'[art. 6](#) del DPR 601/73 che prevede la riduzione alla metà dell'aliquota IRES sul reddito conseguito, tra l'altro, dagli "enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione".

Si ricorda che l'[art. 1](#) co. 51 della L. 145/2018 aveva abrogato l'agevolazione; successivamente, per effetto delle modifiche apportate dal DL [135/2018](#), l'abrogazione è stata rinviata al periodo d'imposta di prima applicazione di un nuovo regime agevolativo per i soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà. Tale regime, che dovrà essere coordinato con il codice del Terzo settore (DLgs. [117/2017](#)), non risulta ancora definito per cui l'[art. 6](#) del DPR 601/73 deve ritenersi ancora operativo.

Per effetto dell'[art. 89](#) co. 5 del DLgs. 117/2017 (la cui efficacia è condizionata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'[art. 104](#) co. 2 del DLgs. 117/2017), la riduzione dell'aliquota IRES non si applicherà agli enti del Terzo settore (ETS), con la sola esclusione degli enti religiosi civilmente riconosciuti limitatamente alle attività diverse da quelle di interesse generale.

Chiarito che, allo stato attuale, la disposizione agevolativa continua ad essere operativa, nella categoria degli "enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione", di cui al co. 1 lett. c) della

norma, rientrano gli enti "ecclesiastici" aventi fini di religione o di culto, la cui equiparazione agli enti con "finalità di beneficenza o di istruzione" è stabilita dall'[art. 7](#) n. 3 della L. 25.3.85 n. 121, e gli altri enti, civilmente riconosciuti, con fine di religione o di culto appartenenti a confessioni religiose diverse dalla Chiesa cattolica che hanno ottenuto l'equiparazione agli "enti con finalità di beneficenza o di istruzione" in forza di apposite norme contenute nelle intese con lo Stato italiano.

Secondo quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 17.5.2022 n. [15](#) (§ 5.2), detti enti beneficiano dell'agevolazione esclusivamente rispetto ad attività meritevoli, quali:

- le "attività dirette" ai fini "di religione o di culto", trattandosi di attività "tipiche" degli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- le attività "diverse", incluse quelle commerciali o a scopo di lucro, esercitate in maniera non prevalente o esclusiva, qualora si pongano in un rapporto di "strumentalità immediata e diretta" con i fini di religione o di culto.

Resta invece soggetta ad imposizione ordinaria l'attività commerciale svolta in via "non prevalente", ma in assenza di un rapporto di "strumentalità diretta e immediata" con i fini di "religione o di culto", così come l'attività commerciale "prevalente".

Per quanto sopra, atteso che l'ente religioso oggetto del caso specifico risulta equiparato agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione dall'[art. 17](#) della L. 128/2012, il medesimo può beneficiare della riduzione dell'aliquota IRES rispetto alle attività istituzionali "di religione e di culto" nei limiti e alle condizioni richiamate, fermo restando l'accertamento in concreto delle attività svolte.

#### ***Immobili destinati alle attività di culto e religione***

In relazione agli immobili di proprietà dell'ente destinati esclusivamente all'esercizio delle attività di culto e di religione, ma non classificati nella categoria catastale "E/7" - "Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti attribuita agli edifici di culto", viene precisato che trova comunque applicazione il regime di cui all'[art. 36](#) co. 3 del TUIR, per cui gli stessi non sono produttivi di reddito. A tal fine, viene richiamato l'orientamento giurisprudenziale (Cass. 12.10.2016 n. [20537](#)) secondo cui non sussiste alcuna relazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione riconosciuta ad un edificio per la sua specifica destinazione d'uso.

Conseguentemente, le rendite catastali delle unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio di attività di culto, anche se non classificate nella categoria "E7", possono beneficiare del regime di cui al citato art. 36, purché abbiano le caratteristiche proprie all'uso specifico cui sono destinati e il relativo utilizzo avvenga nel rispetto delle normative ed autorizzazioni previste.

#### ***Attività del "ramo ONLUS"***

Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che svolgono le attività di utilità sociale elencate all'[art. 10](#) co. 1 lett. a) del DLgs. 460/97, possono beneficiare delle agevolazioni per le ONLUS, a condizione che:

- per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili;
- siano rispettati i requisiti statuari e i vincoli imposti dall'art. 10 citato, al netto delle specifiche deroghe previste per gli enti ecclesiastici;
- siano iscritti all'Anagrafe delle ONLUS.

Come prevede l'[art. 102](#) co. 2 del DLgs. 117/2017, il regime fiscale previsto per le ONLUS sarà abrogato dal periodo d'imposta successivo a quello in cui perverrà l'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 104 co. 2 del citato decreto.

Non essendo detta autorizzazione pervenuta, l'ente religioso oggetto dell'interpello può ancora beneficiare della disposizione relativa alla "decommercializzazione" delle attività istituzionali e connesse contenuta nell'[art. 150](#) del TUIR, risultando positivamente accertata l'iscrizione nell'Anagrafe delle ONLUS in ordine all'esercizio delle attività di utilità sociale.

---

art. 150 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 36 co. 3 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 6 DPR 29.9.1973 n. 601

art. 89 co. 5 DLgs. 3.7.2017 n. 117

Risposta interpello Agenzia Entrate 29.8.2022 n. 439

*Il Sole - 24 Ore del 30.8.2022, p. 22 - "Il Catasto è irrilevante, immobili di culto esenti Ires" - Ioannone - Sepio*

*Il Quotidiano del Commercialista del 30.8.2022 - "Decommercializzate le attività del "ramo ONLUS" dell'ente ecclesiastico" - Redazione*

## IMPOSTE INDIRETTE

Altre imposte indirette - Accise - Accise sui carburanti - IVA sul gas naturale per autotrazione - Riduzione temporanea delle aliquote (DM in corso di pubblicazione sulla G.U.)

Sulla base di quanto reso noto con il comunicato stampa Min. Economia e Finanze 31.8.2022 n. [153](#), il Ministro dell'Economia e delle Finanze e quello della Transizione Ecologica hanno firmato un decreto che proroga, sino al 5.10.2022, le misure attualmente in vigore per diminuire il prezzo finale dei carburanti. Pertanto, sembra confermata la riduzione di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, GPL e metano per autotrazione, che è stata prevista dall'[art. 8](#) del DL 9.8.2022 n. 115 sino al 20.9.2022.

### *Rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa e IVA sui carburanti*

L'[art. 8](#) co. 1 del DL 115/2022 ha stabilito che, a decorrere dal 22.8.2022 e fino al 20.9.2022, le seguenti aliquote di accisa siano riterminate nella misura indicata:

- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

Inoltre, l'aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è fissata in misura pari al 5%.

La predetta rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti prevista dal DL 115/2022 è stata esaminata nella circ. Agenzia delle Dogane dei Monopoli 31.8.2022 n. [32](#).

### *Inapplicabilità di altre riduzioni delle aliquote di accisa*

Per lo stesso lasso temporale, non trova applicazione l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al n. [4-bis](#) della Tabella A allegata al DLgs. 504/95 ([art. 8](#) co. 2 del DL 115/2022).

### *Adempimenti per gli esercenti*

Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti devono trasmettere, entro il 7.10.2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei citati prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 20.9.2022. Tuttavia, la predetta comunicazione non deve essere effettuata nel caso in cui, alla scadenza del periodo di applicazione delle aliquote di accisa oggetto di rideterminazione, ne sia disposta la proroga, come effettivamente sembra avvenuto ([art. 8](#) co. 3 del DL 115/2022).

### *Sanzioni amministrative*

In assenza di proroga, la mancata comunicazione delle giacenze è punita con la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 3.000,00 euro stabilita dall'[art. 50](#) co. 1 del DLgs. 504/95. La stessa sanzione si applica anche in caso di invio delle comunicazioni con dati incompleti o non veritieri ([art. 8](#) co. 4 del DL 115/2022).

### *Modelli da utilizzare*

I modelli da utilizzare per effettuare la predetta comunicazione, unitamente alle istruzioni per la loro corretta compilazione, saranno approvati con determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ([art. 8](#) co. 6 del DL 115/2022).

---

art. 8 DL 9.8.2022 n. 115

DLgs. 26.10.1995 n. 504

Comunicato stampa Min. Economia e Finanze 31.8.2022 n. 153Circolare

Agenzia Dogane e Monopoli 31.8.2022 n. 32

*Il Quotidiano del Commercialista del 1.9.2022 - "Taglio del prezzo del carburante prorogato sino al 5 ottobre" - Redazione*

*Il Quotidiano del Commercialista del 20.7.2022 - "Taglio di 30 centesimi al litro per i carburanti fino al 21 agosto" - Redazione*

*Guide Eutekne - Dogana - "Accise" - Baldi V.*

## CONTENZIOSO

Processo tributario - Riforma del processo e della magistratura tributaria - L. 31.8.2022 n. 130 - Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

È stata pubblicata sulla *G.U.* 1.9.2022 n. 204 la L. 31.8.2022 n. [130](#), di riforma del processo tributario e della magistratura tributaria.

L'entrata in vigore coincide con il 16.9.2022, ma per alcuni istituti ci sono decorrenze specifiche ([art. 8](#) della L. 31.8.2022 n. 130).

Oltre ad apportare innovazioni alla disciplina del processo tributario, viene modificato radicalmente l'assetto della giustizia tributaria disciplinato dal DLgs. [545/92](#), prevedendo che i giudici tributari saranno assunti a seguito di un regolare concorso per esami.

### *Onere della prova*

L'[art. 7](#) co. 5-*bis* del DLgs. 546/92, introdotto dalla L. 31.8.2022 n. [130](#), prevede che l'ente impositore deve fornire la prova della pretesa in giudizio e che questa debba essere circostanziata e puntuale, oltre che non contraddittoria.

Tale affermazione, a livello di principio, si profila molto importante anche se potrà essere difficile applicarla a livello pratico.

A livello generale, dovrebbe essere superato il tradizionale orientamento secondo cui la prova dei fatti che riducono l'imponibile e/o l'imposta va fornita dal contribuente (inerenza dei costi). Di contro, sembra rimangano ferme le ipotesi in cui la legge introduce forme di inversione dell'onere della prova (si pensi alle presunzioni derivanti dalle movimentazioni bancarie) così come attenuazioni dell'onere probatorio (si pensi agli accertamenti induttivi).

Si può ragionevolmente affermare che in importanti ambiti (frodi IVA, accertamenti presuntivi) la prova dell'evasione dovrà essere più persuasiva rispetto al passato.

### *Giudice monocratico*

Per i ricorsi notificati dall'1.1.2023, le cause del valore sino a 3.000,00 euro saranno decise da un solo giudice.

Ove si tratti di accertamenti sulle perdite fiscali, il valore della lite è dato dall'imposta virtuale.

### *Sospensione dell'atto impugnato*

L'udienza cautelare verrà fissata entro trenta giorni dalla relativa istanza del contribuente (e non più per la prima camera di consiglio utile).

È fatto espresso divieto per il giudice di decidere il merito in fase cautelare.

### *Liti reclamabili (valore sino a 50.000,00 euro)*

Per le liti del valore sino a 50.000,00 euro:

- se il giudice accoglie il ricorso per gli stessi motivi indicati dal contribuente nell'atto introduttivo del giudizio, il resistente è automaticamente condannato alle spese;
- per i ricorsi notificati dal 16.9.2022, il giudice può proporre d'ufficio la conciliazione.

### *Definizione delle liti pendenti in Cassazione*

Viene introdotta una definizione per le sole liti pendenti in Corte di Cassazione ove risulta essere parte l'Agenzia delle Entrate.

La definizione riguarda solo le seguenti fattispecie:

- liti del valore sino a 100.000,00 euro per le quali l'Agenzia delle Entrate è risultata interamente soccombente nei due gradi di merito, per le quali si paga solo il 5% del valore della lite;
- liti del valore sino a 50.000,00 euro per le quali l'Agenzia delle Entrate è risultata in parte soccombente nei gradi di merito, per le quali si paga il 20% del valore della lite.

La lite, per essere definibile, deve essere pendente in Cassazione il 15.7.2022 ([art. 5](#) co. 2 della L. 31.8.2022 n. 130).

Tuttavia, l'[art. 5](#) co. 4 della L. 31.8.2022 n. 130 sancisce che la definizione è possibile anche per i ricorsi in Cassazione notificati entro il 16.9.2022.

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge occorre presentare istanza di definizione.

L. 31.8.2022 n. 130

*Il Quotidiano del Commercialista del 2.9.2022 - "In Gazzetta Ufficiale la riforma del processo tributario" - Cissello*

*Il Sole - 24 Ore del 2.9.2022, p. 27 - "Il processo tributario punta sui giudici professionali" - Ambrosi L. - Iorio A.*

## TRIBUTI LOCALI

IRAP - Determinazione della base imponibile - Disposizioni comuni - Costo dei dipendenti a tempo indeterminato - Modalità di indicazione nella dichiarazione IRAP 2022 - Novità del DL 73/2022 convertito (c.d. "DL Semplificazioni fiscali")

L'art. 10 del DL 73/2022 convertito (c.d. "DL Semplificazioni") ha riformulato alcune parti dell'art. 11 del DLgs. 446/97, con l'obiettivo di sostituire le deduzioni "parziali" dei costi di lavoro a tempo indeterminato con la deduzione integrale di tali costi, mantenendo in vigore solamente le deduzioni afferenti tipologie contrattuali diverse.

La modifica è priva di effetti sostanziali, ma viene semplificata l'indicazione, nella dichiarazione IRAP, del costo dei dipendenti a tempo indeterminato. La disposizione è stata modificata in sede di conversione del DL nella L. 122/2022, dando la facoltà di compilare il modello IRAP 2022 secondo le "vecchie" regole, recependo così normativamente le precisazioni della ris. Agenzia delle Entrate 15.7.2022 n. 40.

### *Disciplina applicabile ante modifiche*

In base alla disciplina vigente *ante* modifiche, la facoltà di portare, per l'intero importo, il costo dei dipendenti a tempo indeterminato a riduzione della base imponibile IRAP era riconosciuta sotto forma di "deduzione residuale".

In pratica, il contribuente doveva:

- innanzitutto, applicare le deduzioni riconosciute a fronte dell'impiego di personale a tempo indeterminato già vigenti precedentemente al 2015;
- poi, se la sommatoria delle citate deduzioni era inferiore alle spese dei dipendenti a tempo indeterminato sostenute nel periodo d'imposta, applicare l'ulteriore deduzione prevista dall'art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97 fino a concorrenza dell'intero importo dell'onere sostenuto.

Tale impostazione rendeva complessa la compilazione della dichiarazione IRAP, costringendo i contribuenti a scomporre l'onere complessivo sostenuto per i dipendenti a tempo indeterminato (comunque interamente deducibile) tra i diversi righi deputati all'accoglimento delle relative deduzioni.

### *Disciplina applicabile post modifiche*

La modifica normativa risolve alla radice ogni questione:

- da un lato, disponendo la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato;
- dall'altro, lasciando in vigore le ulteriori deduzioni soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con differente contratto che già attualmente possono fruirne (es. addetti alla ricerca e sviluppo non impiegati a tempo indeterminato, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc.).

### *Decorrenza*

La novità si applica a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022): si tratta del 2021, per i soggetti "solari". La modifica ha, quindi, carattere retroattivo, consentendo di semplificare già la compilazione della dichiarazione IRAP 2022.

Peraltro, in sede di conversione in legge, è stato recepito normativamente il chiarimento reso dalla ris. Agenzia delle Entrate 15.7.2022 n. 40, stabilendo che, per il primo anno di applicazione delle nuove disposizioni, resta ferma la possibilità, ove ritenuto più agevole, di compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte.

### *Modalità alternative di compilazione del modello IRAP 2022*

Ipotizzando che nel 2021 il costo dei predetti dipendenti ammonti a 600.000,00 euro (di cui 180.000,00 euro di contributi previdenziali e assistenziali e 2.400,00 euro di contributi INAIL), la dichiarazione IRAP 2022, se "ritenuto più agevole" (ex art. 10 co. 2 del DL 73/2022), può continuare ad essere predisposta come di consueto, compilando:

- il rigo IC66 "Deduzioni art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446" per un importo pari a 294.900 euro, dato

dalla somma tra contributi INAIL (2.400,00 euro), deduzione forfetaria ex [art. 11](#) comma 1 lett. a) n. 2) del DLgs. 446/97 (112.500,00 euro) e deduzione analitica dei contributi previdenziali e assistenziali ex [art. 11](#) comma 1 lett. a) n. 4) del DLgs. 446/97 (180.000,00 euro);

- il rigo IC69 "Deduzione del costo residuo per il personale dipendente" per un ammontare pari a 305.100,00 euro, dato dalla differenza tra il costo complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato (600.000,00 euro) e la somma delle deduzioni di cui al punto precedente (294.900,00).

Inoltre, nella sezione I del quadro IS devono essere riportati:

- nella colonna 1 dei rispettivi rigi, il numero di dipendenti che attribuisce il diritto a fruire di ogni deduzione (nell'esempio, 15);

- nella colonna 2 o 3 dei rispettivi rigi, l'importo deducibile per singola deduzione, vale a dire 2.400 euro nella colonna 2 del rigo IS1 "Contributi assicurativi", 112.500 euro nella colonna 2 del rigo IS2 "Deduzione forfetaria", 180.000 euro nella colonna 2 del rigo IS3 "Contributi previdenziali ed assistenziali", 305.100 euro nella colonna 3 del rigo IS7 "Deduzione del costo residuo per il personale dipendente".

In alternativa, seguendo le istruzioni della ris. [40/2022](#), è possibile indicare:

- nel rigo IC69, 600.000,00 euro (in verità, il documento di prassi non dispone nulla sul quadro IC, ma l'indicazione in tale rigo dell'intero importo del costo deducibile dei dipendenti a tempo indeterminato è la logica conseguenza delle modalità di compilazione del quadro IS);

- nel rigo IS7, "15" nella colonna 1 e 600.000,00 euro nella colonna 3.

#### **Distacco di personale o somministrazione di manodopera**

Le modalità semplificate di indicazione del costo del lavoro nel modello IRAP 2022 possono essere adottate anche nelle ipotesi di distacco o somministrazione di dipendenti a tempo indeterminato. Sulla tematica, si rimanda ai lavori indicati in calce nelle fonti.

---

art. 10 DL 21.6.2022 n. 73

art. 11 DLgs. 15.12.1997 n. 446

*Il Quotidiano del Commercialista del 27.8.2022 - "Somministrazione di lavoro con dichiarazioni IRAP differenziate" - Fornero*

*Il Quotidiano del Commercialista del 26.8.2022 - "Personale distaccato alla prova del modello IRAP" - Fornero*

*Casi & Strumenti del 25.3.2022, p. 57-98 - 'Speciale IRAP 2022 - Istruzioni commentate' - Luca Fornero Guide*

*Eutekne - Irap - "Somministrazione di manodopera" - Fornero L.*

Lavoro

## PREVIDENZA

Variazione del tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) - Modifica del tasso d'interesse di differimento e dilazione e delle sanzioni civili per omesso o ritardato pagamento di contributi (circ. INPS 29.8.2022 n. 98)

La Banca Centrale Europea (BCE) - con la decisione di politica monetaria del 21.7.2022 - ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento) che, a decorrere dal 27.7.2022, risulta essere pari allo 0,5%.

Con la circ. 29.8.2022 n. 98, l'INPS ha fornito precisazioni in merito agli effetti che tale variazione porta sulla:

- determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;

- misura delle sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui all'[art. 116](#) co. 8 lett. a) e b), secondo periodo, e co. 10 della L. 388/2000;

- misura delle sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali.

#### **Nuovo valore dell'interesse di dilazione**

L'interesse di dilazione dovrà essere calcolato al tasso del 6,5% annuo con riferimento alle rateazioni per la regolarizzazione dei debiti contributivi e sanzioni civili ai sensi dell'[art. 2](#) co. 11 del DL 9.10.89 n. 338.

L'interesse di dilazione al 6,5% trova applicazione sulle rateazioni presentate a decorrere dal 27.7.2022,



mentre non si applica ai piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore (i quali non subiranno modifiche).

#### ***Nuovo valore dell'interesse di differimento***

L'interesse di differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 6,5% annuo.

Con riferimento alle tempistiche, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di luglio 2022.

#### ***Effetti sul valore delle sanzioni civili***

L'innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali ad opera della BCE rileva anche con riferimento alle sanzioni civili.

Nello specifico, la sanzione civile è pari al:

- 6% in ragione d'anno (tasso dello 0,5% maggiorato di 5,5 punti) in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie ([art. 116](#) co. 8 lett. a) della L. 23.12.2000 n. 388);

- 6% annuo qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa ([art. 116](#) co. 8 lett. b), secondo periodo, della L. 388/2000);

- 6% annuo nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori ([art. 116](#) co. 10 della L. 388/2000).

Resta ferma, in caso di evasione, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge ([art. 116](#) co. 8 lett. b), primo periodo, della L. 388/2000).

#### ***Applicabilità della misura in caso di procedure concorsuali***

L'INPS ricorda che, anche in caso di procedure concorsuali, le sanzioni ridotte nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi prevista dall'[art. 116](#) co. 8 lett. a) della L. 388/2000 dovranno essere calcolate nella misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

Nell'ipotesi di evasione di cui all'art. 116 co. 8 lett. b) della L. 388/2000, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato del 2%.

Inoltre, qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre quella minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti. Tenuto conto che per effetto della decisione della BCE, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è inferiore all'interesse legale in vigore dall'1.1.2022 (1,25% in ragione d'anno), a decorrere dal 27.7.2022 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base di tali ultime misure.

---

art. 116 L. 23.12.2000 n. 388

Circolare INPS 29.8.2022 n. 98

*Il Quotidiano del Commercialista del 30.8.2022 - "Nuovo interesse di dilazione per regolarizzare a rate debiti contributivi" - Redazione*

*Guide Eutekne - Previdenza - "Contributi INPS" - D'Amato F.*

# Leggi in evidenza

## AGEVOLAZIONI

DM MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 4.8.2022

### **AGEVOLAZIONI**

**CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS - Buono per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia - Disposizioni attuative - Presentazione delle domande**

In attuazione dell'art. 25-bis del DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. "Aiuti"), conv. L. 15.7.2022 n. 91, con il presente DM sono state stabilite le disposizioni attuative del buono relativo al rimborso delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia.

#### **Soggetti interessati**

Il buono, del valore di 10.000,00 euro, può essere rilasciato alle imprese:

- aventi sede operativa in Italia;
- che, dal 16.7.2022 (data di entrata in vigore della L. 91/2022 di conversione del DL 50/2022) e fino al 31.12.2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (<http://www.regioni.it/home/calendario-manifestazioni-fieristiche-2662/>).

#### **Spese ammissibili**

Sono ammissibili all'agevolazione le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:

- spese per l'affitto degli spazi espositivi, comprese le quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica;
- spese per l'allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all'esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
- spese per la pulizia dello spazio espositivo;
- spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell'ambito dello spazio fieristico;
- spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
- spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
- spese per l'impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
- spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all'interno dello spazio espositivo;
- spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica.

Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse.

L'IVA è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

#### **Presentazione delle domande di concessione del buono**

Il buono deve essere richiesto mediante un'apposita procedura informatica:

- resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico sul proprio sito internet ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)), sezione "Buono Fiere";
- dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 9.9.2022;
- utilizzando il modello di istanza reso disponibile sul suddetto sito.

L'accesso alla procedura informatica deve avvenire da parte del legale rappresentante dell'impresa, utilizzando la Carta nazionale dei servizi (CNS).

Nella richiesta occorre fornire le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, con

cui attestare la sussistenza dei requisiti richiesti.

Il buono fiere può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, ma può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario.

#### **Concessione del buono**

Il buono fiere è assegnato dal Ministero dello sviluppo economico:

- sulla base dell'ordine temporale di ricezione delle domande;
- fino ad esaurimento delle risorse disponibili (pari a 34 milioni di euro).

Il buono è inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dall'impresa nella domanda.

#### **Presentazione dell'istanza di rimborso delle spese**

Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, i soggetti beneficiari devono presentare, mediante la suddetta procedura informatica, un'apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, sulla base del modello reso disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico.

All'istanza di rimborso deve essere allegata:

- la copia del buono fiere, delle fatture attestanti le spese sostenute, con il relativo dettaglio, e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle stesse;
- un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese.

#### **Termini di presentazione dell'istanza di rimborso**

Le istanze di rimborso devono essere presentate entro i termini che saranno stabiliti da un successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, comunque ricompresi entro il 30.11.2022.

Per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022, la dichiarazione di avvenuta partecipazione deve essere presentata entro il 31.1.2023, pena la revoca dell'agevolazione.

#### **Erogazione del rimborso**

Il Ministero dello sviluppo economico verifica la completezza e la regolarità delle richieste di rimborso ricevute e determina il valore dell'agevolazione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute come dichiarato dall'impresa beneficiaria, fermo restando che il rimborso è erogabile nella misura massima del 50% delle spese ed entro il limite massimo del valore del buono assegnato.

Il rimborso è effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario indicato nella domanda, entro il 31.12.2022.

#### **Regime "de minimis"**

L'agevolazione in esame opera nei limiti e alle condizioni del regime "de minimis".

#### **Divieto di cumulo**

L'agevolazione non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato.

## Scadenze della settimana

**03 settembre 2022, Sabato \***

### **Prelievo erariale unico (PREU)**

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nel periodo contabile (bimestre) precedente

**05 settembre 2022, Lunedì**

#### Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di agosto

#### IVA

Soggetti che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico - Termine per la trasmissione telematica a PagoPA spa dei dati degli strumenti di pagamento elettronico e delle transazioni contabilizzate dall'1.9.2022

**06 settembre 2022, Martedì**

#### Imposte dirette

Imprese del settore creativo - Termine iniziale, dalle ore 10.00, per la compilazione sul sito di Invitalia delle domande di agevolazioni per interventi di promozione della collaborazione con soggetti operanti in altri settori

**09 settembre 2022, Venerdì**

#### Contributi INPS

Datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie viaggi e tour operator - Presentazione telematica all'INPS della domanda per l'esonero dal versamento dei contributi a proprio carico per il periodo aprile-agosto 2022

#### Imposte dirette

Imprese con sede operativa in Italia - Termine iniziale, dalle ore 10.00, per l'invio telematico al Ministero dello sviluppo economico delle domande di concessione del "Buono fiere", fino ad esaurimento delle risorse

## Altre scadenze

**14 settembre 2022, Mercoledì**

#### IMU

Soggetti passivi - Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto dovuto per il 2022, la cui scadenza del termine era il 16.6.2022, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali

#### IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di maggio, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

## IVA

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di maggio, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

**15 settembre 2022, Giovedì**

## Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

## Imposte dirette

Imprese con sede operativa nell'isola di Murano operanti nel settore del vetro artistico o della ceramica artistica - Termine per la presentazione a Invitalia, tramite PEC, delle domande di contributo a fondo perduto

Imprese settore turistico e gestione di piscine che beneficiano del credito d'imposta locazioni 2022 - Inizio presentazione all'Agenzia Entrate dell'autodichiarazione per aiuti di Stato, in caso di cessione del credito al locatore

## IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

## IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

CAF-dipendenti e professionisti - Termine per consegnare ai contribuenti la copia del modello 730/2022 elaborato e per inviare le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dal 16.7 al 31.8.2022

Sostituti d'imposta - Consegna ai contribuenti copia modello 730/2022, invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate e consegna modelli 730-1 a un intermediario o in Posta, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dal 16.7 al 31.8.2022

## IVA

Corrieri espressi e altri operatori economici - Validazione della dichiarazione precompilata dall'ADM per il mese precedente relativa alle importazioni di beni in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

Soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia - Trasmissione telematica all'Agenzia Entrate dei dati delle

operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione al mese precedente, senza fattura elettronica o bolletta doganale

### Premi INAIL

Datori di lavoro - Presentazione telematica alla Sede competente dell'INAIL della domanda di accentramento contributivo, con effetto per l'anno successivo

**16 settembre 2022, Venerdì**

### Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

### Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

### Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

### Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

### Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

### Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativi al trimestre gennaio-marzo dell'anno in corso

Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Versamento della seconda rata dei contributi dovuti per l'anno 2022

### Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

### Contributo INPS ex L. 335/95

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

### **Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%**

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

### **Imposta sostitutiva sui capital gain**

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

### **Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain**

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

### **Imposta sugli intrattenimenti**

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

### **Imposta sugli intrattenimenti ed IVA**

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati ad agosto

### **IRPEF**

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare cumulativo non è di almeno 500,00 euro

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

### **IRPEF e IRES**

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

### **IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA indici affidabilità fiscale, contributi INPS**

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 22 agosto - Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno - Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

### **IVA**

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo - Versamento della

settima rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 22 agosto - Versamento della terza rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 30 giugno - Versamento della quarta rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

### Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente